



COMUNE DI CESSALTO

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N°2/1976

TUTELA DEL BOSCO OLME'

I L S I N D A C O

- Richiamata la legge 4/3/1886, n°3713, concernente l'alienabilità di vari boschi demaniali, tra cui quello denominato "Olmè";
- Visto il contratto n°156 del 10/10/1891 riguardante l'acquisizione di detto bosco e l'imposizione del vincolo di conservazione perpetua a coltura boschiva, seguendo in ciò il modello di coltura Silvana stabilito dalla Repubblica Veneta (nota Min.Agric.For.48442/ 30.10.72);
- Viste le disposizioni emanate sull'argomento da parte delle Autorità Forestali;
- In esecuzione a quanto stabilito dal Consiglio Com.le con propria delibera n°40 del 31/10/1975, avente per oggetto: "Provvedimenti per la conservazione del Bosco Olmè";
- Visto il T.U.L.C.P., ed il Regolamento Com.le di polizia urbana rurale;

O R D I N A

1. Nell'ambito del Bosco Olmè sono severamente vietati:
 - a. la raccolta di terriccio;
 - b. " " " legna
 - c. " " " funghi, noccioline, asparagi selvatici fiori, ecc.;
 - d. " discarica di rifiuti diversi;
 - e. l'immissione di acque di scolo inquinate nei fossati perimetrali;
 - f. l'accesso alle persone non autorizzate.
2. Le norme predette saranno riportate su apposita tabella da installare lungo il perimetro del Bosco.
3. I contravventori saranno passibili delle sanzioni previste dagli artt.106 segg. del T.U.L.C.P. n°383/1934, salvo che la violazione non costituisca atto grave, per cui i contravventori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 C.P.
4. Dell'osservanza e dell'esecuzione della presente ordinanza sono incaricati gli organi dell'Amministrazione Comunale.

Dalla Residenza Municipale, 5 marzo 1976



IL SINDACO

-Sperotto Dr. Antonio-